

Decreto federale

Disegno

che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni, Argovia, Neuchâtel e Ginevra

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2013²,

decreta:

Art. 1

La garanzia è accordata:

1. Uri

alla modifica della Costituzione cantonale del 28 ottobre 1984³, accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2012 (modifica dell'art. 34);

2. Soletta

alla modifica della Costituzione cantonale dell'8 giugno 1986⁴, accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2012 (nuovo art. 58 cpv. 4);

3. Basilea Campagna

alla modifica della Costituzione cantonale del 17 maggio 1984⁵, accettata nella votazione popolare del 17 giugno 2012 (modifica dei §§ 25 cpv. 1 lett. c, 41, 42, 43, 79 cpv. 1 e 83 cpv. 1 lett. b);

4. Grigioni

alla modifica della Costituzione cantonale del 14 settembre 2003⁶, accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2012 (nuovo art. 108; modifica degli art. 3 cpv. 3, 10 cpv. 1, 11 n. 4, 26 cpv. 1, 27 cpv. 3, 54 n. 2, 55 cpv. 2 n. 2, del titolo prima dell'art. 68 e degli art. 68, 71, 74, 76 cpv. 2; abrogazione dell'art. 11 n. 5 e 6, 69, 70, 72 e 73);

¹ RS 101

² FF 2013 3267

³ RS 131.214

⁴ RS 131.221

⁵ RS 131.222.2

⁶ RS 131.226

5. Argovia

alla modifica della Costituzione cantonale del 25 giugno 1980⁷, accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2012 (nuovo § 55 cpv. 1 lett. g);

6. Neuchâtel

alla modifica della Costituzione cantonale del 24 settembre 2000⁸, accettata nella votazione popolare del 17 giugno 2012 (nuovo art. 57 cpv. 3^{bis});

7. Ginevra

alla modifica della Costituzione cantonale del 24 maggio 1847⁹, accettata nella votazione popolare del 17 giugno 2012 (nuovo Titolo X F e art. 160 G);

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁷ RS 131.227

⁸ RS 131.233

⁹ RS 131.234